

**N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 agosto 2003.**

**Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 agosto 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)**

Istruzione pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sul rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale - Prevista concessione di assegni di studio ai docenti e dirigenti scolastici che si avvalgano del periodo di aspettativa non retribuita - Denunciata violazione di un principio fondamentale della legislazione statale in materia di istruzione - Discriminazione fra situazioni identiche dei dipendenti scolastici - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, art. 7, comma 5.

- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, e 117, comma terzo.

Istruzione pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sul rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale - Definizione e disciplina dell'istituto dell'alternanza scuola-lavoro - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva a dettare norme generali sull'istruzione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, art. 9, comma 3.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera n); legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 4.

Istruzione pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sul rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale - Definizione delle finalita' della scuola dell'infanzia - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva a dettare norme generali sull'istruzione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, art. 17.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera n); legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lettera e).

Istruzione pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sul rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale - Previsioni in materia di integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale - Denunciata violazione dei diritti degli studenti che provengono da percorsi non integrati - Violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, art. 26, comma 2.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

Istruzione pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sul rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale - Definizione dell'educazione degli adulti e delle attivita' relative - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva a dettare norme generali sull'istruzione.

- Legge della Regione Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12, art. 41.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera n).

Istruzione pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna sul rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale - Prevista approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, dei criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche - Denunciata incidenza sui livelli unitari di fruizione del diritto allo studio - Invasione della competenza statale esclusiva a dettare norme generali sull'istruzione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, art. 44, comma 1, lettera c).

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera n).

*(GU n. 42 del 22.10.2003 )*

Ricorso del Presidente del consiglio dei ministri Rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 7 comma 5; comma 3, 17; 26 comma 2; 41;

e 44 comma primo lett. c); della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003 n. 12, pubblicata in B.U.R. n. 94 del 30 giugno 2003, contenente «norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro», per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, comma secondo lett. n) e terzo, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2003)

1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare i propri interventi nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale, allo scopo di valorizzare la persona umana attraverso l'innalzamento dei livelli culturali e professionali.

La regione sostiene di assumere, a fondamento della sua azione, nel rispetto della Costituzione e dei principi che derivano dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, l'ordinamento nazionale in materia di istruzione, facendo altresì propri i livelli essenziali delle prestazioni, secondo quanto prevede l'art. 117 della Costituzione.

La legge, composta da 56 articoli, abroga numerose norme vigenti e cancella, in particolare, l'intero Capo III della legge regionale n. 3 del 1999, con cui era disciplinato il sistema educativo regionale, nell'ambito della legge generale di riforma del sistema regionale e locale.

In linea generale risulta estesa l'attenzione della regione ai processi dell'istruzione non formale, attraverso la valorizzazione dei processi di integrazione fra le politiche scolastiche autonome e le politiche sociali e sanitarie, attraverso la creazione di centri di servizio e di consulenza per le

istituzioni scolastiche autonome, favorendo interventi per la continuit  didattica.

Ma proprio mentre enuncia questi intenti di valorizzazione della persona umana attraverso la qualificazione del suo sistema formativo e di istruzione, la regione travalica le sue competenze, ponendo la sua normativa in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione e con principi fondamentali in materia di istruzione dettati dallo Stato.

2. - a) L'art. 7 comma quinto della legge regionale stabilisce che «per il raggiungimento delle finalit  del presente articolo (cio  la qualificazione delle risorse umane) sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonch  al personale della scuola che si avvolga del periodo di aspettativa di cui all'art. 26 comma 14 legge 23 dicembre 1998 n. 448 ...».

Tale ultima norma richiamata prevede in via generale che «i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni ...».

E' evidente che l'incentivo previsto dalla legge regionale altera la regola generale fissata dalla legge statale, violando un principio fondamentale da essa posto, creando disuguaglianza fra situazioni identiche dei dipendenti scolastici, disarticolando il buon andamento della pubblica amministrazione, donde il contrasto della norma regionale con gli artt. 117 comma 3, 3 e 97 comma primo della Costituzione.

b) L'art. 9 comma terzo della legge regionale prevede che «l'alternanza scuola-lavoro   una modalit  didattica, ma costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione».

L'alternanza scuola-lavoro   un istituto a valenza generale che rientra nelle norme generali sull'istruzione. In proposito l'art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53, contenente «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», indica i principi e i criteri direttivi che il legislatore statale delegato deve rispettare in tema di «alternanza scuola-lavoro». La norma regionale viola, quindi, l'art. 117 comma secondo lettera n) della Costituzione.

c) Analoghe considerazioni valgono per l'art. 17 della legge regionale, che definisce le finalit  della scuola dell'infanzia. La finalit  dei percorsi del sistema dell'istruzione rientra, in effetti, fra le norme generali sull'istruzione riservate alla competenza esclusiva dello Stato: e, in particolare, l'art. 2 comma primo lett. e) della sopra citata legge statale n. 53/2003, nel dettare i principi e i criteri direttivi per la delega in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione, si occupa espressamente della scuola dell'infanzia.

Anche qui, dunque, la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 117 comma secondo, lett. n), della Costituzione.

d) L'art. 26 comma secondo della legge regionale introduce nel sistema formativo norme in materia di integrazione tra i sistemi dell'istruzione e formazione professionale, con la lesione del diritto al riconoscimento dei crediti ed al passaggio tra i sistemi per tutti gli studenti che provengono da percorsi non integrati.

Questa norma si pone in contrasto con gli art. 3 e 97 della Costituzione per violazione dei principi di uguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

e) L'art. 41 da' una definizione dell'educazione degli adulti e delle attivita' relative. Anche qui, tale definizione e' inficiata da illegittimita' costituzionale per il fatto che l'educazione degli adulti, finalizzata al rilascio di titoli di studio, rientra pur essa nell'ambito dell'istruzione e la definizione relativa rientra tra le norme generali dell'istruzione, donde il contrasto della norma regionale con il piu' volte richiamato art. 117 comma secondo lett. n) della Costituzione.

f) Infine l'art. 44. comma 1 lettera c) della legge regionale prevede che il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approvi tra l'altro, i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istruzioni scolastiche.

In effetti, la disciplina inerente a criteri, metodi e presupposti, per riconoscere ed attuare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, non potendo disgiungersi dal fine di assicurare comunque livelli unitari di fruizione del diritto allo studio ed individuare elementi comuni al sistema scolastico nazionale, rientra tra le norme generali sull'istruzione, che l'art. 117 comma secondo, lettera n) della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale degli artt. 7 comma quinto, 9 comma terzo, 17, 26 comma secondo, 41 e 44 comma primo lettera c) della legge della Regione Emilia-Romagna indicata in epigrafe.

Si produce, unitamente a copia della legge regionale impugnata, estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2003 con allegata relazione.

Roma, addi' 8 agosto 2003

Vice avvocato generale dello Stato: Fiumara